

**Causa C-484/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

1° ottobre 2020

**Giudice del rinvio:**

Oberlandesgericht München (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

1° ottobre 2020

**Resistente in primo grado e appellante:**

Vodafone Kabel Deutschland GmbH

**Ricorrente in primo grado e appellata**

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände  
– Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

---

(omissis)

**ORDINANZA**

Nella causa

**Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –  
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.** (Unione federale delle  
organizzazioni e delle associazioni di consumatori), (omissis) Berlino  
– ricorrente in primo grado e appellata –

(omissis)

contro

**Vodafone Kabel Deutschland GmbH**, (omissis) Unterföhring  
– resistente in primo grado e appellante –

(omissis) [Or. 2]

la 29esima Sezione civile dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco) (omissis) in data 1° ottobre 2020

**così ha deciso:**

- I. Il procedimento è (omissis) sospeso.
- II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (in prosieguo, in breve: la «direttiva (UE) 2015/2366»):
  - Se l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che preveda, nell’ambito di un regime transitorio nei rapporti contrattuali di durata conclusi con i consumatori, l’applicazione del divieto di imporre spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento e servizi di pagamento ai sensi della corrispondente disposizione nazionale di recepimento solo qualora l’obbligazione contrattuale soggiacente sia sorta successivamente al 13 gennaio 2018, ma non nel caso in cui la stessa sia sorta prima di tale data e l’espletamento di (ulteriori) operazioni di pagamento sia invece iniziato solo a partire dal 13 gennaio 2018. **[Or. 3]**

**Motivi**

Tra le parti del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio è controverso se la resistente, in qualità di gestore di reti cablate e fornitore di servizi Internet, sia legittimata ad esigere dai consumatori, in conformità delle proprie condizioni commerciali generali, un cosiddetto contributo forfettario per regolamento diretto di EUR 2,50 per ogni pagamento, allorché detti consumatori non conferiscano alla resistente alcun mandato per l’incasso tramite domiciliazione bancaria, bensì provvedano direttamente a saldare le fatture con bonifico SEPA, nei casi in cui la relativa obbligazione sia sorta prima del 13 gennaio 2018, data di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 nel diritto nazionale, , ma l’espletamento di (ulteriori) operazioni di pagamento sia iniziato solo successivamente.

**1. Ambito normativo**

**a. Diritto dell’Unione**

I considerando della direttiva (EU) 2015/2366 così recitano, per estratto:

(1) Negli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli progressi nell'integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell'Unione, in particolare con l'adozione della normativa dell'Unione in materia di pagamenti, specialmente mediante la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha ulteriormente integrato il quadro giuridico per i servizi di pagamento fissando un limite specifico alla possibilità per gli esercenti di applicare una maggiorazione ai propri clienti per l'uso di un dato mezzo di pagamento.

(6) È opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire [Or. 4] un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e tradursi in una maggiore scelta e una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando nel contempo la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

(66) Diverse prassi nazionali in materia di applicazione di spese per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento («maggiorazioni») hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. I commercianti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e addebitano tali maggiorazioni ai consumatori. Vi sono inoltre molti esempi di commercianti che impongono ai consumatori maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è fortemente motivata dal fatto che il regolamento (UE) 2015/751 stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie per i pagamenti basati su carta. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente principale delle commissioni applicate dai commercianti per pagamenti basati su carta. Le maggiorazioni rappresentano una pratica di orientamento utilizzato talvolta dai commercianti per compensare i costi aggiuntivi dei pagamenti basati su carta. Il regolamento (UE) 2015/751 fissa dei limiti alle commissioni interbancarie. Tali limiti troveranno applicazione prima del divieto stabilito dalla presente direttiva. Conseguentemente, è opportuno che gli Stati membri valutino se impedire ai beneficiari di applicare commissioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento

per cui le commissioni interbancarie sono regolamentate nel capo II del regolamento (UE) 2015/751.

(99) È necessario assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. È pertanto opportuno stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, ove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. (...) **[Or. 5]**

La direttiva (UE) 2015/2366 prevede, tra l'altro, quanto segue:

#### *Articolo 2*

##### **Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione.
2. I titoli III e IV si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.

#### *Articolo 4*

##### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)

9. «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento; (...)
14. «strumento di pagamento»: un dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

#### *Articolo 62*

##### **Spese applicabili**

4. In ogni caso, gli Stati membri assicurano che il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento

(UE) 2015/751 e [Or. 6] per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012.

*Articolo 107*

**Piena armonizzazione**

1. Fatti salvi l'articolo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 32, l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 55, paragrafo 6, l'articolo 57, paragrafo 3, l'articolo 58, paragrafo 3, l'articolo 61, paragrafi 2 e 3, l'articolo 62, paragrafo 5, l'articolo 63, paragrafi 2 e 3, l'articolo 74, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 86, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

*Articolo 115*

**Attuazione**

1. Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.
2. Essi applicano tali misure a partire dal 13 gennaio 2018.

Il regolamento (UE) n. 260/2012 dispone quanto segue:

*Articolo 1*

**Oggetto e ambito d'applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero nei casi in cui l'unico prestatore di servizi di pagamento («PSP») interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.

**b. Diritto nazionale**

L'articolo 270a del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») [introdotto con legge del 17 luglio 2017, con effetto a decorrere dal 13 gennaio 2018 (omissis)] così recita:

«Qualsiasi accordo che obblighi il debitore al pagamento di una commissione per l'utilizzo di un addebito diretto SEPA, di un addebito

diretto SEPA tra imprese, di un bonifico SEPA o di una carta di pagamento è invalido. La prima frase si applica all'utilizzo di carte di pagamento solo per operazioni di pagamento effettuate con i consumatori, quando a tali operazioni risulti applicabile il capo II del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU 2015, L 123, pag. 1)».

La norma transitoria di cui all'articolo 229, paragrafo 45, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al codice civile), in vigore a partire dal 13 gennaio 2018 in forza della legge del 17 luglio 2017 (omissis), così recita:

- «(1) Alle obbligazioni aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni di pagamento che siano sorte a partire dal 13 gennaio 2018 si applicano unicamente il BGB e l'articolo 248 nel testo in vigore dal 13 gennaio 2018.
- (2) Alle obbligazioni aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni di pagamento che siano sorte prima del 13 gennaio 2018 si applicano unicamente il BGB e l'articolo 248 nel testo in vigore fino al 13 gennaio 2018, salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 3 e 4. **[Or. 8]**
- (3) Qualora, con riferimento a un'obbligazione ai sensi del paragrafo 2, l'esecuzione di un'operazione di pagamento sia iniziata solo a partire dal 13 gennaio 2018, a tale operazione di pagamento si applicano unicamente il BGB e l'articolo 248 nel testo in vigore dal 13 gennaio 2018.
- (4) L'articolo 675f, paragrafo 3, del BGB, nel testo in vigore dal 13 gennaio 2018, si applica a partire da tale data anche alle obbligazioni ai sensi del comma 2.
- (5) L'articolo 270a del BGB si applica a tutte le obbligazioni sorte a partire dal 13 gennaio 2018».

## **2. Circostanze del procedimento principale**

- a.** La ricorrente, un'associazione di consumatori legittimata ad agire ai sensi del diritto tedesco, avviava, previa diffida, un'azione inibitoria nei confronti della resistente, un gestore di reti cablate e fornitore di servizi Internet, affinché si astenga dall'applicazione, nelle transazioni commerciali, di una determinata condizione commerciale generale, salvo che nei confronti delle imprese, o dal richiamare nei contratti di servizi di telecomunicazioni e reti cablate detta condizione, che prevede quanto segue: «*Contributo forfettario*

*per regolamento diretto: addebito forfettario di EUR 2,50 per ogni pagamento senza autorizzazione di prelievo bancario ».*

A partire dalla trasposizione della direttiva (UE) 2015/2366 nel diritto tedesco, in data 13 gennaio 2018, la resistente distingue, nell'ambito dei suoi contratti, tra quelli preesistenti e quelli nuovi. Nei contratti preesistenti, conclusi prima del 13 gennaio 2018, la resistente utilizza detta clausola nel tariffario relativo alle sue prestazioni, senza escludere per esempio i bonifici SEPA. Nel corrispondente listino prezzi relativo a nuovi contratti conclusi a partire dal 13 gennaio 2018 tale clausola non è più presente.

La resistente ritiene di essere autorizzata ad applicare la clausola ai contratti preesistenti in quanto il divieto di addebitare spese supplementari ai sensi dell'articolo 270a del BGB si applicherebbe solo ai rapporti contrattuali di durata stipulati a partire dal 13 gennaio 2018. Di conseguenza, per i contratti preesistenti stipulati anteriormente a tale data, essa sarebbe autorizzata a riscuotere il contributo forfettario per regolamento diretto anche dopo tale data [Or. 9] in quanto la chiara disposizione transitoria di cui all'articolo 229, paragrafo 45, comma 5, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch si fonderebbe sulla nascita dell'obbligazione a partire dal 13 gennaio 2018, per cui non potrebbe contemplarsi un'applicazione retroattiva dell'articolo 270a del BGB, neppure se i pagamenti sono stati effettuati successivamente al 13 gennaio 2018.

La ricorrente, per contro, ritiene che il divieto di addebitare spese supplementari a partire dal 13 gennaio 2018 si applichi anche ai contratti preesistenti, conclusi in una data antecedente il 13 gennaio 2018. Poiché l'articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 avrebbe mirato a introdurre condizioni di parità nel mercato interno alla data di riferimento, la disposizione di recepimento di cui all'articolo 270a del BGB dovrebbe trovare applicazione indipendentemente dalla durata di un contratto, e quindi anche per i rapporti contrattuali di durata sorti prima del 13 gennaio 2018. La norma transitoria di cui all'articolo 229, paragrafo 45, comma 5, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch dovrebbe essere interpretata, in conformità della ratio giuridica espressa nell'articolo 229, paragrafo 45, comma 3, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, nel senso che anche per i contratti conclusi prima del 13 gennaio 2018 si applichi la normativa vigente a partire dalla data di riferimento, se le operazioni di pagamento iniziano anch'esse dal 13 gennaio 2018.

- b. Il giudice del rinvio propende per ritenere applicabile la normativa nazionale di cui all'articolo 270a del BGB che recepisce l'articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Consiglio anche quando il rapporto contrattuale di durata su cui si basano i pagamenti sia stato concluso prima del 13 gennaio 2018, ma il regolamento di (ulteriori) operazioni di pagamento sia iniziato solo successivamente a tale data di riferimento,

perché, per esempio – come nella specie – i canoni dei servizi di rete o di Internet sono dovuti a intervalli regolari, di norma mensili.

In tal senso, è determinante secondo il parere del giudice del rinvio che l'articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 si riferisca unicamente all'utilizzo di strumenti di pagamento e servizi di pagamento, per i quali esso prevede, nell'ottica di una piena armonizzazione per il periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento del 13 gennaio 2018, un divieto per il beneficiario del pagamento di imporre spese supplementari. Per contro, la direttiva non fa riferimento all'insorgenza dell'obbligazione su cui si fondano i pagamenti. **[Or. 10]**

Il giudice del rinvio propende pertanto per l'applicazione del divieto di imporre spese anche ai contratti preesistenti, conclusi prima del 13 gennaio 2018, in quanto ai sensi del considerando 6 della direttiva occorre garantire un'applicazione uniforme del quadro legislativo per i pagamenti in tutta l'Unione e gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono dei servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ai sensi del considerando 66, occorre unificare le diverse prassi nazionali in materia di applicazione di spese, che hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, vietando ai beneficiari di applicare commissioni per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento. L'unificazione a livello di Unione sarebbe compromessa se anche in futuro, per i rapporti contrattuali di durata, fosse possibile per un tempo indefinito applicare modalità diverse di calcolo delle spese negli Stati membri, dovendo asseritamente basarsi sul momento di insorgenza dell'obbligazione ai sensi del diritto nazionale e non sulla scadenza del termine di attuazione fissato per la direttiva al 13 gennaio 2018.

Il giudice del rinvio ritiene attualmente compromessa una piena applicazione del divieto di imporre spese supplementari a far data dal 13 gennaio 2018, a motivo del tenore della disposizione transitoria di cui all'articolo 229, paragrafo 45, comma 5, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch che fa riferimento unicamente all'insorgenza dell'obbligazione (omissis). [Posizioni nella dottrina in materia] **[Or. 11]**

Con la sua (omissis) questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di interpretare l'articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Questo per il motivo che il giudice del rinvio considera, secondo la ratio della disposizione, che a partire dal 13 gennaio 2018 si debba garantire un'applicazione senza limitazioni temporali, adottando a partire da tale data una tariffazione uniforme per il mercato dei pagamenti nell'Unione, a prescindere dalla questione relativa al momento di insorgenza dei rapporti contrattuali di durata.



(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO